

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Massimo Braganti

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2268 del 27 dicembre 2019

N. 1261

DEL 04/12/2020

AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione dell'accordo 2020 con la struttura privata accreditata Domus Medica Group

Con la partecipazione per l'espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon del Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin

del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis Caporale

OGGETTO: Approvazione dell'accordo 2020 con la struttura privata accreditata Domus Medica Group

VISTO l'art.8 del D. Lgs. n. 502/1992 rubricato "Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali" che riconosce alle Regioni la possibilità di avvalersi di soggetti accreditati per l'esecuzione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Sistema Sanitario Nazionale, da effettuarsi mediante accordi contrattuali previa valutazioni comparative della qualità e dei costi;

RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia n. 003149/P del 11.02.2014 di trasmissione del decreto n. 65/ASAO del 31.01.2014 di "Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale tra Aziende per i Servizi Sanitari e Strutture Private Accreditate ai sensi della DGR n. 27/2014;

RICHIAMATA la DGR n. 42 del 13.01.2017 e s.m.i., con cui è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate – quantifica le risorse destinate ai singoli operatori e la riorganizzazione dell'offerta delle prestazioni di laboratorio;

VISTO l'art. 65 della legge regionale 12/12/2019 n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" che prevede la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale;

RICHIAMATA la DGR 20.12.2019 n. 2196 con cui la Regione ha approvato la proroga degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR n.42/2017 per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e, comunque, fino ad un tempo di sei mesi della durata contrattuale dei precedenti accordi, ovvero fino al 30.06.2020, precisando inoltre che gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale assegnato con la DGR 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi;

RICHIAMATO il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche nella L. 24 aprile 2020 n.27 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che

prevede che le Regioni e le Province autonome possano stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinqueis del D.Lgs. n. 502/1992 per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie legate all'emergenza COVID-19, ivi individuate, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge n.124/2019;

VISTA la DGR n. 1074 del 17 luglio 2020 avente ad oggetto "Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate nell'emergenza COVID-19" che approva l'Accordo tra Regione e Associazioni degli erogatori privati accreditati sottoscritto il 28/05/2020 precisando che "agli erogatori privati accreditati è riconosciuto per ogni mensilità, come acconto, il 90% del budget 2019 diviso in dodicesimi";

RICHIAMATA la DGR n. 1370 dell'11.09.2020 avente ad oggetto "DGR 42/2017. Accordo triennale tra la Regione *FVG* е le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati. Conferma DGR 2196/2019" che autorizza la stipula degli accordi, precisando che il budget utilizzabile è quello annuale individuato dalla DGR n.42/2017 tenuto conto di quello già utilizzato nel periodo di proroga semestrale già intervenuta e delle modalità previste dal medesimo provvedimento;

RICHIAMATO il decreto del Direttore generale sostituto di ASUFC n. 954 del 01.10.2020 con cui sono state definite le modalità di riconoscimento delle fatture di acconto, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n.1074 del 17.07.2020, e, in dettaglio, nella misura del 90% del budget per i mesi di settembre, ottobre e novembre, e nella misura del 70% del budget per il mese di dicembre, in considerazione dell'andamento dei volumi erogati ed in vista della chiusura contabile dell'annualità;

CONSIDERATO che il budget, stante il regime di proroga della DGR n. 42/2017 stabilito con le DGR n. 2196/2019 e n. 1370/2020, è di € 84.054;

PRECISATO che non sono previsti trascinamenti e/o recuperi di quota parte di budget assegnato ed eventuali sforamenti rispetto al tetto massimo consentito comporteranno che eventuali prestazioni eccedenti il budget non verranno riconosciute;

VISTA la DGR n. 2195 del 20/12/2019 che approva in via definitiva le Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Direttore generale n. 611 del 24/06/2020 avente ad oggetto "Costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – funzioni della Struttura Programmazione e Controllo di Gestione.

Determinazioni conseguenti" che attribuisce alla SOC Programmazione e Controllo di Gestione la gestione del budget di risorsa per le strutture private accreditate;

CONSIDERATO che questa Azienda intende garantire ai cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto del budget complessivo assegnato e delle regole stabilite dalle normative regionali, volumi di prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adequato alla domanda dell'utenza;

VISTI i decreti regionali di accreditamento e le relative autorizzazioni rilasciate dalla Azienda Sanitaria di Udine alla struttura privata accreditata oggetto del presente atto, come da specifici riferimenti indicati nell'accordo contrattuale allegato e parte integrante del presente atto;

VISTI i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

VISTO l'accordo sottoscritto in data 16/11/2020 (protocollo n. 142511 del 16/11/2020);

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Programmazione e controllo di gestione nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali dell'Ente, l'assenza di conflitto di interessi, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare l'accordo sottoscritto con la struttura Domus Medica Group, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;

 di demandare agli uffici competenti per l'attuazione del presente provvedimento;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon
Il Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis Caporale
Il Direttore Generale dott. Massimo Braganti

Allegati:

Domus Medica Group_accordo base 2020_16.11.2020.pdf 1 Uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSANDRO FALDON

CODICE FISCALE: FLDLSN63E04C957S DATA FIRMA: 04/12/2020 15:01:53

IMPRONTA: 735E7B0E22B098D850829B1BC2A0394D98BE005E8D8FBD6E0A312FDC43943155

 $98BE005E8D8FBD6E0A312FDC43943155EE474D5EE3B9FB235DB94EBF369CB0DB\\ EE474D5EE3B9FB235DB94EBF369CB0DB25F5EEEC3F42C20466471E233A16EF73\\ 25F5EEEC3F42C20466471E233A16EF7320EA41161848BAA704A4FDA1ECC1C56B$

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X DATA FIRMA: 04/12/2020 15:17:08

IMPRONTA: 1AD50CA4CD3BB3CD3903FB4A6FF83654558E0FD3793DC3C2DCB88AF955B11982

558E0FD3793DC3C2DCB88AF955B1198208EB7A165209B1E134B79DBB331BF9FB 08EB7A165209B1E134B79DBB331BF9FB28F98C9BDD98681B8C0E57F9C1A5F219 28F98C9BDD98681B8C0E57F9C1A5F2194B4AA0CC79147BA3D71321309EC985BB

NOME: LAURA REGATTIN

CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A DATA FIRMA: 04/12/2020 18:10:54

 ${\tt IMPRONTA:}\ 9{\tt EEB9AA805AC659E9F9AAEE75356F5300B7D8D17DBCCB2C265DB744A54E7C621}$

0B7D8D17DBCCB2C265DB744A54E7C621CA2C2554182740C18E9A85C1A6C73F22 CA2C2554182740C18E9A85C1A6C73F2223659EF90BDEAD1CEDD93A5B6481C175 23659EF90BDEAD1CEDD93A5B6481C1753E118CBAC38968B1A565BFA6174486F3

NOME: MASSIMO BRAGANTI

CODICE FISCALE: BRGMSM58P17I155G DATA FIRMA: 05/12/2020 14:14:48

 ${\tt IMPRONTA:}\ 0.9{\tt CA696EE8F9AC3ABF9B6249E935F05D52B43CEFA64FF3AD82E783CE8F6364D2}$

52B43CEFA64FF3AD82E783CE8F6364D2AE746653B7CF22273D85822A2B51E76C AE746653B7CF22273D85822A2B51E76C03C3471F195FD1F400E973D3EFCBFCDA 03C3471F195FD1F400E973D3EFCBFCDA6CD3FE7F0FA9459654A99944FE5A408B

Prot. n. 148511 del 16/11/2020

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992, n. 502, TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE E LA STRUTTURA SANITARIA "DOMUS MEDICA GROUP SRL" PER L'ACQUISTO E L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT. ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di かのどれなる in Udine

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 2268 del 27 dicembre 2019, dott. Massimo Braganti,

E

La Struttura sanitaria "Domus Medica Group" S.r.l. - di seguito Struttura - con sede in Tavagnacco, Via IV Novembre, n. 58, C.F./P.I. 02823800301, in persona del legale rappresentante p.t. che, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.,

PREMESSO:

- 1. che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. . 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
- 2. che l'art. 65 della legge regionale 12/12/2019 n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
- 3. che con L.R. 27 del 17 dicembre 2018 rubricata "Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale" è stata istituita l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ASUFC, di seguito Azienda, legittimata a stipulare gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate atteso che a far data dal 01 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";





- 4. che la DGR 13.01.2017 n. 42 e s.m.i., con cui è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate quantifica le risorse destinate ai singoli operatori e la riorganizzazione dell'offerta delle prestazioni di laboratorio;
- 5. che con DGR 20.12.2019 n. 2196 la Regione ha approvato la proroga degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR n.42/2017 per il tempo hecessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e, comunque, fino ad un tempo di sei mesi della durata contrattuale dei precedenti accordi, ovvero fino al 30.06.2020, precisando inoltre che gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale assegnato con la DGR 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi;
- 6. che il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020 n.27 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede che le Regioni e le Province autonome possano stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinqueis del D.Lgs. n. 502/1992 per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie legate all'emergenza COVID-19, ivi individuate, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge n.124/2019;
- 7. che la DGR n. 1074 del 17 luglio 2020 avente ad oggetto "Accordo tra la Regione automa Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate nell'emergenza COVID-19" approva l'Accordo tra Regione e Associazioni degli erogatori privati accreditati sottoscritto il 28/05/2020, precisando che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale provvedono all'integrazione degli accordi locali secondo quanto previsto nell'Accordo stesso e che "Agli erogatori privati accreditati è riconosciuto per ogni mensilità, come acconto, il 90% del budget 2019 diviso in dodicesimi. (...)";
- 8. che la DGR n. 1370 del 11.09.2020 avente ad oggetto "DGR 42/2017. Accordo triennale tra la Regione FVG e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati. Conferma DGR 2196/2019" ha confermato quanto previsto nella DGR 2196/2020, autorizzando la stipula degli accordi, precisando che il budget utilizzabile è quello annuale individuato dalla DGR n.42/2017 tenuto conto di quello già utilizzato nel periodo di proroga semestrale già intervenuta e delle modalità previste dal medesimo provvedimento;
- 9. che con decreto del Direttore generale sostituto di ASUFC n. 954 del 01.10.2020 sono state definite le modalità di riconoscimento delle fatture di acconto, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n.1074 del 17.07.2020, e, in dettaglio, nella misura del 90% del budget per i mesi di settembre, ottobre e novembre, e nella misura del 70% del budget per il mese di dicembre, in considerazione dell'andamento dei volumi erogati ed in vista della chiusura contabile dell'annualità;
- 10. che la Società "Domus Medica Group Srl" è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con ordinanza n. 24 del 03.08.2015, rilasciata dall'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
- 11. che la Struttura "Domus Medica Group srl", con sede in Via IV Novembre 58, 33010 Tavagnacco (UD), già accreditata con decreto n.197/SPS del 10.03.2016, ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento a pieno titolo giusta decreto della Direzione Centrale Salute n. 382/SPS del





- 15.02.2019, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, nelle seguenti branche specialistiche:
 - medicina dello sport di primo e secondo livello;
- 12. che il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- 13. che la DGR 22.09.2017 n. "1783 avente ad oggetto il DPCM 12.01.2017, dispone l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza LEA e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
- 14. che le tariffe attualmente vigenti per la Medicina dello Sport, salvo successive modifiche, sono quelle definite nel D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, reso su conforme DGR n. 2301 del 06.12.2013 con oggetto "LR 43/1981, art 4. Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi in materia di igiene e sanitá pubblica";
- 15. che le DGR 16.10.2015 n. 2034 e n. 1815 del 25.10.2019 definiscono rispettivamente l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- 16. che il D.M. 09.12.2015 recante le "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del servizio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito delle procedure o accertamenti pregressi;
- 17. che con il decreto ASUFC n. 197 del 28.02.2020 è stato approvato il Programma attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa anno 2020;
- 18. che l'art.1, comma 574 della L.28.12.2015 n.208, conferma che, al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente del medesimo comma, le regioni provvedono ad adottare misure alternative volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, di ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquisite dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del D.L.19.06.2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015 n. 125;
- 19. che l'articolo 9-quater, comma 7, del suddetto decreto-legge attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l'un per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014; si precisa che tale riduzione è già prevista nella determinazione del budget già definito dalla Regione con la DGR 42/2017;





20. che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta opportuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente contratto, redatto conformemente allo schema tipo di cui al decreto della Direzione Centrale Salute n. 65/ASAO del 31.01.2014, avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione.

Articolo 1

Oggetto del contratto

La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:

- medicina dello sport di primo e secondo livello.

Articolo 2

Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

- 1. Il budget assegnato alla Struttura per l'anno 2020 è di € 84.054. Si specifica che per l'anno in corso, stante il regime di proroga della DGR n. 42/2017 stabilito con le DGR n. 2196/2019 e n. 1370/2020, non saranno possibili trascinamenti e/o recuperi di quota parte di budget assegnato. Allo stesso modo eventuali sforamenti rispetto al tetto massimo consentito con il presente accordo comporteranno che eventuali prestazioni eccedenti il budget non verranno riconosciute.
- 2. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia.
- 3. La Struttura applica le tariffe definite nel D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, reso su conforme DGR n. 2301 del 06.12.2013 con oggetto "LR 43/1981, art 4. Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi in materia di igiene e sanitá pubblica".
- 4. Nelle more della definizione da parte della Regione di una procedura per la fatturazione diretta, la Struttura si impegna a erogare prestazioni di Medicina dello sport esclusivamente a minori residenti in Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

- 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto.
- 2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
- 3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.





- 4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
- 5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute per gli adempimenti di competenza.
- 6. La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
- 7. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
- 8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.

Accesso utenza

- 1. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, prevedendo una distribuzione dell'offerta nell'arco di dodici mesi.
- 2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni e a verificare e documentare la residenza dell'assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi.
- 3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno dell'anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda e alla Direzione Centrale Salute (secondo i criteri generali del Piano regionale di governo delle liste d'attesa paragrafo 3.5 D.G.R. 1815/2019).

Articolo 5 **Tutela privacy**

- 1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 2. Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad osservare altresì le decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
- 3. La Struttura è nominata Responsabile al trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e declinato nel Contratto di designazione, sottoscritto annualmente dalle parti, a cui si rimanda per i contenuti specifici.

Articolo 6

Controlli e debito informativo

- 1. La Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
- 2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore.
 - L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti. I controlli potranno vertere in:





- a) Controlli in applicazione della DGR n. 182 del 02.02.2018 (Revisione del documento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di cui alla D.G.R. 208/2014 e alla D.G.R. 1321/2014");
- b) Controlli amministrativo-contabili basati sulla verifica dell'osservanza delle regole amministrative concernenti la corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;
- c) Controlli sui volumi di attività erogata.
- 3. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

- 1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 11 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 42/2017, prorogata con le DGR n. 2196/2019 e n. 1370/2020.
- 2. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda, a prescindere dalla residenza del paziente, avendo cura di registrare il codice fiscale e le informazioni relative alla residenza.
- 3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso secondo le modalità comunicate con nota pec prot.n. 0116156-P/GEN/ASUFC del 28/09/2020. In caso di trasmissione delle fatture dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg. successivi alla data di ricevimento (protocollo d'arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.
- 4. Le fatturazioni di chiusura dell'anno 2020 saranno trasmesse entro e non oltre il 15 marzo 2021.
- 5. Le spese di bollo sono a carico della Struttura erogante.

Articolo 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
- 2. La Struttura dichiara altresì di assumere l'onere di comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).

Articolo 9

Decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2020, con decorrenza a partire dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre.
- 2. Il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato fino alla stipula del contratto da sottoscriversi con l'entrata in vigore della nuova DGR disciplinante gli accordi per il triennio 2020-2022.





- 3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.
- 4. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
- 5. Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per la Struttura e l'altra per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia telematica alla Direzione Centrale Salute.

Risoluzione anticipata del contratto

- 1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute.
- 2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1, dell'art. 4, del presente contratto;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
 - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
 - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
- 3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 11

Incompatibilità

- 1. E' fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex art.4 comma 7 della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1 della L.n.662 del 23.12.1996.
- 2. La Struttura si impegna a fornire all'Azienda l'elenco aggiornato del personale cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni intervenute.
- 3. À seguito dei controlli, l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione centrale salute per l'adozione delle determinazioni conseguenti.

Articolo 12

Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

- 1. La Struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
- 2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 7 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 42/2017.
- 3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..





Registrazione

- 1. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del presente accordo. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese di registrazione e di ogni altro onere tributario, ivi comprese le spese di bollo, sono a carico di chi richiede la registrazione.
- 2. Le parti acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini e le formalità derivanti del presente accordo ed effetti finali connessi.

Articolo 14

Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Udine.

Articolo 15

Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria

Friuli Centrale
II Direttore Generale
Direttore Generale

dott. Massimo Braganti

Per la Struttura Il legale rappresentante p.t.

Pag.8 di 8

Elenco firmatari

NATIO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMO BRAGANTI

20DC482VEE4L6BB8IZ6DB0E92V8086VEEL936BELEY35D313ID0C8121285351 248D63V84960149B1C9LF0L86LEVYCY2026DC482VEE4L6BB8IZ6DB0E92V8086V IMDEFORIT: 050LED5LELEVYVE00005352IC18DD4835L248D63V84960149B1C9L86LEVYCY20 DVLY LIEMY: 04\15\5050 12:11:13 CODICE LISCYTE: CBEDN212WIIC128X NOWE: DENIZ CYFOXYTE

LELG33BELEY35D3131D0C8121285353b1CD86485L5L5L5LEGLY3103454CC218B

S8CLJ4JE2V6L3S38884J0E23B4VDDSLVV0VESS0JC8322S84D2B4JCLEVV4L5888

3YOLB04JE208038730791101E8L393012Y8L43380E7Y80B17B9J1D2788B5C5D
3IEB40D83Y9D5L574J8LEYEL8D47E1EY13Y0L8B4JE208038730791101E8L3E37
3D5DLE4B5PECJ09Y0CJ3CL6999EYJD6431EB40D83Y9D5L574J8LEYEBD4E4L1EY1
IWBKONLY: 4J5DE44J58L43D1JB84CDL68E7CEY8D3D5DLE4B59ECJ09Y0CJ3CL6999EYJD64
DYLY ELKWY: 02/15/5050 14:14:23
CODICE EISCYTE: BKGWSW28B1J11229